

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-228	del 28/03/2014
Oggetto	Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per la D.ssa ACCOGLI LAURA presso la Sezione Provinciale ARPA di Bologna	
Proposta	n. PDTD-2014-240 del 28/03/2014	
Struttura adottante	Sezione di Bologna	
Dirigente adottante	Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Struttura proponente	Laboratorio Integrato	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 28 (ventotto) marzo 2014 presso la sede di Via F. Rocchi n.19 in Bologna, la Dr.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta, delegata all'adozione degli atti di competenza del Direttore della Sezione di Bologna, ai sensi dell'art.5, comma 6, del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto:Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per la D.ssa ACCOGLI LAURA presso la Sezione Provinciale ARPA di Bologna**

**VISTI:**

- la legge 24/06/1997, n. 196 “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”, con particolare riferimento all’art. 18 “*tirocini formativi e di orientamento*”;
- il DM 25/03/1998, n. 142 “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- l’art. 1, comma 34, della Legge 28/06/2012, n. 92 “*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*”;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 1/08/2005, n. 17 “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ), con particolare riferimento al capo IV “*Orientamento e Tirocini*”;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 19/07/2013, n. 7 “*Disposizioni in materia di Tirocini. Modifiche della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 ( Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro;*
- la Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpa Emilia-Romagna, approvata con DDG n. 55 del 27/05/2013;

**PREMESSO:**

- che l’Ente Università degli Studi di Parma rientrante tra quelli contemplati nell’art. 26 della LR n. 17/2005- previa Convenzione stipulata con questa Agenzia con DDG n. 81 del 21/12/2012, promuove il tirocinio formativo e di orientamento per la d.ssa ACCOGLI LAURA, sulla base del progetto individuale allegato A) e dell’apposita convenzione allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**RITENUTO:**

- di attivare un tirocinio formativo e di orientamento, quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, con il tirocinante D.ssa ACCOGLI LAURA;

**SPECIFICATO:**

- che il suddetto tirocinio avrà durata di mesi sei a decorre dal 01/04/2014 fino al 30/09/2014;
- che il tirocinante possiede il requisito previsto dall’art. 25 L. R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dalla data attivazione del tirocinio;

**STABILITO:**

- di riconoscere al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio di Euro 450 mensili;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, previa dichiarazione del Direttore della Sezione Provinciale ARPA di Bologna in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte del tirocinante;

SPECIFICATO:

- altresì, che rimane a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della LR n. 17/2005 nonché l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;

ACQUISITO:

- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

SU PROPOSTA:

- del responsabile del Laboratorio Integrato, D.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 11, 12 e 13 della L.R. n. 32/1993, la D.ssa Maria Antoenitta Bucci Sabattini;

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. di attivare un tirocinio formativo e di orientamento quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, con il tirocinante D.ssa ACCOGLI LAURA;
2. che il suddetto tirocinio avrà durata di mesi sei a decorre dal 01/04/2014 fino al 30/09/2014;

3. che il tirocinio formativo e di orientamento si svolgerà sulla base del progetto individuale allegato A) e dell'apposita convenzione allegato B), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
4. di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 2.929, 50 in cui è compresa la quota di Euro 229,50 per IRAP, è a carico dell'esercizio 2014, ha natura di "Borse di studio esterne e stage" ed è compreso nel budget annuale, con riferimento al centro di costo BODT.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(D.ssa M. Adelaide Corvaglia)

Con. n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**Allegato 1**

**CONVENZIONE UNICA TIROCINI DI ORIENTAMENTO**

(Legge Regionale 17/2005 art. 24 comma 2)

TRA

**Università degli Studi di Parma** con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Loris Borghi, nato a Palanzano (PR) il 15 febbraio 1949, o da suo Delegato

E

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna-Sezione Provinciale di Bologna

con sede legale a Bologna Via Po N 5 Codice fiscale/P.IVA 04290860370 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata dalla D.ssa Maria Adelaide Corvaglia – Direttore della Sezione Provinciale di Bologna – Via F. Rocchi n. 19 Bologna nata a Diso (Le) il 29/12/1957

PREMESSO

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, l'Università può promuovere tirocini di orientamento di laureati e diplomati presso aziende ed enti pubblici e privati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale del 01 agosto 2005 n. 17, la

---

(denominazione del soggetto ospitante)

si impegna ad accogliere presso le proprie strutture NOMINATIVO/I TIROCINANTE/I laureato/i diplomato/i dell'Università degli Studi di Parma in attività di tirocinio di orientamento secondo le modalità e i tempi definiti nel relativo/i progetto/i formativo/i allegato/i.

## Art. 2

Il tirocinio di orientamento, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale del 01 agosto 2005 n. 17 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della legge regionale 17/2005 è seguito e verificato da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo individuale, secondo lo schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005.

## Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

## Art. 4.

L'Università degli Studi di Parma

- si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, (gestione per conto dello Stato e presso CHARTIS posizione n. IAH0003228) e per la responsabilità civile (presso la compagnia di assicurazioni CARIGE, posizione n. 800591573).
- assicura l'invio alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria, della presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all'art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.

## Art. 5

### Il Soggetto ospitante

- si impegna a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- si impegna a controllare e verificare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- si impegna a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- si impegna a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- si impegna a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- si impegna a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme contenute nella legge 675/96 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.
- si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
- si impegna a segnalare immediatamente l'eventuale infortunio, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice.

## Art. 6

- In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005, al

soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.

- L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92: "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689".
- Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

#### Art. 7

Consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, il Soggetto ospitante dichiara di:

- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

#### Art. 8

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di almeno € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale 17/2005.

#### Art. 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla



presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno dal soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede.

Letto, approvato e sottoscritto

Parma, \_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Parma

Il Rettore Loris Borghi \_\_\_\_\_

Per il Soggetto ospitante

\_\_\_\_\_  
(timbro e firma)

N. Proposta: PDTD-2014-240 del 28/03/2014

**Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna**

**OGGETTO: Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per la D.ssa  
ACCOGLI LAURA presso la Sezione Provinciale ARPA di Bologna**

**PARERE CONTABILE**

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/03/2014

Il Responsabile Amministrativo

---